



REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI DELL'UNIONE VALDERA

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Valdera n.4 del 8 marzo 2024

In vigore dal 9 marzo 2024

REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI DELL'UNIONE VALDERA

INDICE GENERALE

SEZIONE I – CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA LOCALE PER IL DIRITTO ALL'APPRENDIMENTO

ART. 1 – QUADRO NORMATIVO E PRINCIPI DI RIFERIMENTO

ART. 2 – FINALITA' GENERALI DEL SISTEMA

ART. 3 – GOVERNO DEL SISTEMA

ART. 4 – GLI ATTORI COINVOLTI

ART. 5 – EFFICACIA DELLA REGOLAMENTAZIONE

ART. 6 – FORME DI PUBBLICITA'

SEZIONE II – SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

TITOLO I – OGGETTO, ORGANIZZAZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI.

ART. 7 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 8 – CLASSIFICAZIONE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI

ART. 9 – PROGRAMMAZIONE E REGOLAZIONE DEL SISTEMA

ART. 10 – ELENCO COMUNALE DEGLI EDUCATORI

ART. 11 – SERVIZIO DI REFEZIONE

ART. 12 - RACCORDO CON I PRESIDII SOCIO-SANITARI PUBBLICI

ART. 13 – RAPPORTI FRA L'UNIONE VALDERA ED I SOGGETTI PRIVATI: LE CONVENZIONI
ART. 14 – ORGANISMO DI COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE
ART. 14 BIS – COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO COMUNALE
ART. 15 - PROGETTO PEDAGOGICO E PROGETTO EDUCATIVO
ART. 16 – PERSONALE DEI SERVIZI
ART. 17 – FORMAZIONE PERMANENTE
ART. 18 – TITOLI DI STUDIO
ART. 19 – SOSTEGNO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE
ART. 20 – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO
ART. 21 – FUNZIONI DI VIGILANZA E PROMOZIONE DELLA QUALITA' DEI SERVIZI

TITOLO II – SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI – INFORMAZIONI PER L'UTENZA

ART. 22 – FINALITA' SPECIFICHE DEI SERVIZI
ART. 23 - PRINCIPI DI RIFERIMENTO
ART. 24 – IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITA' DI ACCESSO
ART. 25 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE
ART. 26 – UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI
ART. 27 – BANDI PUBBLICI E DOMANDE D'ISCRIZIONE
ART. 28 – GRADUATORIE D'ACCESSO
ART. 29 – FREQUENZA
ART. 30 – CENTRI ESTIVI
ART. 31 – RETTE
ART. 32 – MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA RETTA, EVENTUALI RIDUZIONI
ART. 33 – AGEVOLAZIONI ECONOMICHE - ACQUISTO POSTI
ART. 34 – RICORSI
ART. 35– NORMA FINALE

PREAMBOLO

I Comuni dell'Unione Valdera riconoscono nel sistema territoriale integrato 0-6 dei servizi per l'infanzia uno strumento essenziale per la piena realizzazione della società della conoscenza, indicata dall'Unione Europea nell'ambito della strategia di Lisbona; i servizi educativi per l'infanzia sono infatti riconosciuti come fondamentale sostegno per consentire a tutti i bambini e a tutte le bambine, con particolare attenzione a coloro che a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare, di realizzare le loro potenzialità educative.

All'interno del sistema, l'Unione Valdera assume il ruolo non solo di soggetto che armonizza l'erogazione dei servizi, ma anche di garante della qualità e di promotore di politiche di rete finalizzate ad espandere, garantendo pluralità a pari qualità, l'offerta complessiva, offrendo risposte differenziate alle esigenze dei bambini, delle bambine e delle famiglie.

Oggetto del presente Regolamento sono le funzioni comunali, svolte in forma associata, di servizi per l'infanzia, come espresso all'art. 6, comma 1., lettera b. dello Statuto dell'Unione.

Il presente regolamento, quindi, nel quadro delle disposizioni di cui agli art. 3, art. 3bis, art. 4 e art. 4bis della Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e di cui al DPGR 30 luglio 2013, n.41/R e ss.mm.ii., Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della L.R. 26.07.02, n.32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nel territorio e il sistema integrato 0-6.

Il regolamento si compone di una sezione generale - *Caratteristiche generali del sistema locale per il diritto all'apprendimento* - e di una sezione specifica - *Servizi educativi per l'infanzia* - al cui interno il Titolo I si rivolge maggiormente agli operatori interni (comuni, gestori dei servizi, ecc) e il Titolo II è più diretto all'utenza dei servizi.

Si precisa che all'interno del presente Regolamento si è avuto cura di usare il linguaggio di genere, cercando al contempo di mantenere una lettura scorrevole.

SEZIONE I – CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA LOCALE PER IL DIRITTO ALL'APPRENDIMENTO

ART. 1 –QUADRO NORMATIVO E PRINCIPI DI RIFERIMENTO

1. Il presente Regolamento è coerente con il quadro di norme e valori costituito da fonti legislative e documenti di indirizzo di carattere sovranazionale, nazionale e locale:
 - ✓ la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall'ONU nel 1989 e recepita dallo Stato italiano con la legge n° 176 del 1991;
 - ✓ il Rapporto contenente gli Obiettivi di Qualità nei servizi per la prima infanzia, pubblicato dalla Rete per l'Infanzia della Comunità Europea nel 1995;
 - ✓ gli articoli n° 3, 33 e 34 della Costituzione italiana;
 - ✓ la Legge n° 62 del 2000 sulla parità scolastica;
 - ✓ la Legge n° 32 del 2002 della Regione Toscana e il relativo Regolamento di attuazione, n° 41/r/2013;

- ✓ Il Regolamento 30 luglio 2013 n.41/R e ss.mm.ii. di attuazione dell'art. 4 bis della L.R. 26 luglio 2001 n.32 così come integrato dal D.P.G.R. n. 55/R/2018;
- ✓ La legge 13 luglio 2015, n.107 e, in particolare, con il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107.)
- ✓ Le “Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei” (Decreto Ministeriale 22 novembre 2021, n.334),
- ✓ “Gli orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia ” (decreto ministeriale 24 Febbraio 2022, n.43).
- ✓ Gli indirizzi dettati dalla Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione.

2. Al centro del sistema dei servizi per l'infanzia vi è il bambino, nella sua unicità e individualità, portatore di diritti e potenzialità.

Il sistema di governance della zona educativa valdera è strutturato e organizzato al fine di soddisfare i bisogni educativi e formativi di tutti i bambini e di tutte le bambine, avendo a riferimento i principi di libertà, universalità, accessibilità, equità e partecipazione.

L'Unione Valdera riconosce e concorre a garantire il diritto a fruire dei servizi per l'infanzia ai bambini e alle bambine residenti nel territorio dell'Unione, di età compresa fra tre mesi e sei anni, senza discriminazione di genere, religione, nazionalità, etnia, gruppo sociale.

Il sistema integrato dei servizi per l'infanzia della Valdera è luogo di promozione della cultura dell'infanzia, attraverso il coinvolgimento delle famiglie e la collaborazione delle diverse istituzioni presenti sul territorio con finalità di educazione dell'infanzia 0/6 anni e della comunità tutta.

È il luogo in cui si realizza l'intervento educativo, caratterizzato da relazioni significative tra tutti coloro che abitano i servizi per l'infanzia: i bambini con le loro famiglie e gli operatori del servizio.

L'Unione Valdera attribuisce al sistema dei servizi educativi molteplici funzioni:

- promuovere nei bambini e nelle bambine lo sviluppo dell'identità e dell'autonomia e l'acquisizione delle prime competenze; i servizi educativi hanno lo scopo di sostenere il pieno sviluppo psicofisico e relazionale dei bambini e di fornire pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali;
- accogliere le bambine e i bambini con disabilità certificata, nel rispetto della vigente normativa in materia di inclusione scolastica, e rispettare e accogliere le diversità, come previsto ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana;
- favorire la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura delle bambine e dei bambini, con particolare attenzione alle famiglie monoparentali;
- accogliere le famiglie sostenendo il consapevole sviluppo della funzione genitoriale, tramite la condivisione delle esperienze ed il confronto delle pratiche educative; sostenere la primaria funzione educativa delle famiglie, anche attraverso organismi di rappresentanza, favorendone il coinvolgimento, nell'ambito della comunità educativa e scolastica e promuovere, attraverso gli scambi tra famiglie e tra famiglie e servizi, la costruzione partecipata di una comunità educativa e la continuità educativa orizzontale;
- promuovere la continuità educativa verticale 0-6.

ART. 2 – FINALITÀ GENERALI DEL SISTEMA

Ogni comune riconosce l'importanza di condividere, con i comuni appartenenti all'Unione Valdera o associati alla funzione, le regole informatrici del sistema locale per i servizi all'infanzia, in funzione di:

1. assicurare adeguate opportunità educative e formative fin dai primi mesi di vita e lo sviluppo armonico e integrale delle potenzialità delle bambine e dei bambini, riconosciuti come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.
2. assicurare opportunità di sviluppo psicofisico e relazionale e di promozione delle autonomie dei bambini e delle bambine in stretta integrazione con le famiglie, contribuendo alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.
3. sviluppare una logica di solidarietà e sinergia tra le strutture e le organizzazioni attive sul territorio, evitando duplicazioni, sovrapposizioni e contraddittorietà d'impostazione, in direzione di una rete integrata del sistema di offerta; nel loro funzionamento, i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia.
4. garantire ai cittadini dell'area eguali sistemi di accesso e quote omogenee di contribuzione al costo del servizio;
5. assicurare opportunità di accesso anche alle persone residenti in territori in cui non vengano realizzate azioni a loro rivolte;
6. garantire la presenza di servizi di elevata qualità ed affidabilità per gli utenti (bambini, bambine e famiglie);
7. valorizzare le differenze di genere e integrare le diverse culture.

ART. 3 – GOVERNO DEL SISTEMA

1. L'Unione Valdera si caratterizza per l'applicazione generalizzata di un sistema di governance locale, fondato su principi di partecipazione, trasparenza, valorizzazione del capitale sociale, integrazione.
2. Il sistema di governance si sostanzia in:
 - un sistema di regole condivise, che definisca in particolare prerogative e obblighi degli aderenti agli istituti di partecipazione
 - la partecipazione di organismi rappresentativi alla predisposizione di piani operativi
 - metodi e tempi di condivisione e confronto aperto sui programmi di intervento definiti
 - la valutazione partecipata dei risultati raggiunti e delle criticità riscontrate, in direzione di un miglioramento della programmazione successiva.
3. L'Unione promuove forme di collaborazione, anche attraverso apposite convenzioni, con le organizzazioni del volontariato, del privato sociale e del terzo settore.
4. L'Unione può stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi sul proprio territorio.
5. L'Unione riconosce nella formazione, sia rivolta all'interno che all'esterno dell'organizzazione, uno strumento fondamentale per realizzare cambiamenti strategici nel contesto locale e realizzare un sistema di governance partecipato anche dalle fasce di popolazione maggiormente svantaggiate.

ART. 4 – GLI ATTORI COINVOLTI

1. Il sistema locale si caratterizza come sistema aperto, al quale gli attori in possesso dei necessari requisiti possono accedere e partecipare mediante semplice manifestazione di volontà ed accettazione delle regole comuni, fissate in specifici atti di adesione.
2. Concorrono alla realizzazione degli obiettivi tutte le agenzie educative presenti sul territorio, con particolare riguardo alle istituzioni scolastiche, agenzie formative, biblioteche, centri di documentazione, servizi informagiovani, associazioni socio-culturali ed ogni altra organizzazione nella quale vengano sviluppati percorsi di apprendimento per le persone interessate.

ART. 5 – EFFICACIA DELLA REGOLAMENTAZIONE

1. Le norme di cui al presente regolamento costituiscono regole comuni condivise tra i comuni appartenenti/associati all'Unione Valdera e sono pertanto applicabili uniformemente ai cittadini residenti nel corrispondente territorio di riferimento.
2. Ogni comune può disciplinare specifiche situazioni, che riguardano in particolare il proprio territorio, purché non in contrasto con il presente regolamento.
3. L'Unione individua come obiettivo strategico di medio periodo il conseguimento di un livello omogeneo di servizi e tariffe sul proprio territorio, ancorché potenzialmente variabile, entro un intervallo contenuto e prestabilito, in rapporto a specificità territoriali e situazioni storiche consolidate, al fine di conseguire una condizione di pari opportunità e trattamento per i cittadini residenti nella Valdera.
4. Nel percorso in direzione di tale obiettivo, resta salva la facoltà per il singolo ente aderente di prevedere, e richiedere all'Unione, standard di servizio superiori al livello comune deciso ed applicato, conferendo all'Unione medesima le necessarie risorse aggiuntive sulla base della quantificazione effettuata dagli organi tecnici.
5. Al fine di determinare una cornice temporale di riferimento unitario per il funzionamento del sistema dei servizi, si individua l'anno educativo come periodo compreso fra il 1 di settembre e il 31 di agosto dell'anno successivo.

ART. 6 – FORME DI PUBBLICITA'

1. Il presente regolamento è pubblicizzato da ogni comune aderente al sistema locale nelle forme più opportune.
2. Le diverse sezioni del regolamento sono rese disponibili agli utenti dei servizi, anche per estratto, in occasione delle iscrizioni ad attività educative, formative o scolastiche.
3. Al fine di regolare, semplificare e rendere trasparenti i rapporti tra i servizi e gli utenti, l'Unione Valdera elabora e approva la Carta dei servizi educativi per la prima infanzia, che sarà messa a disposizione della cittadinanza, sia in formato cartaceo che elettronico.

SEZIONE II – SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA

TITOLO I – OGGETTO, ORGANIZZAZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI

ART. 7 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 26/07/2002, n. 32 “Testo Unico della normativa della regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro” e del Regolamento di attuazione approvato con DPGR N. 41/r/2013 e ss.mm.ii., disciplina il funzionamento secondo regole unitarie del sistema dei servizi educativi per l'infanzia nel territorio dell'Unione dei Comuni della Valdera e associati alla funzione, in direzione di un sistema pubblico integrato di offerta.

ART. 8 - CLASSIFICAZIONE E FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI

1. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia di cui all'art. 4 della L.R. 32/2002 è costituito dai servizi riconducibili alle tipologie previste dall'articolo 2 del Regolamento di attuazione della suddetta legge, e consistono in:
 - a. Nido d'infanzia
 - b. Servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:
 - b.1.1.spazio gioco
 - b.1.2.centro per bambini e famiglie
 - b.1.3.servizio educativo in contesto domiciliare
 - c. Centro educativo integrato zerosei
2. Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di cui al comma 1, i servizi di custodia, comunque denominati, ubicati in locali o spazi situati all'interno di strutture che hanno finalità ludico-ricreative o di tipo commerciale ed attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità.
3. I servizi ludico-ricreativi di cui al comma 2 possono essere autorizzati al funzionamento in seguito alla presentazione di SCIA o titolo autorizzativo (nel caso di valutazione di pubblica sicurezza) su apposita modulistica predisposta dal servizio SUAP e servizi alle imprese, consultabile e scaricabile sul sito www.suapvaldera.it. nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per la disciplina dei centri di custodia dell'infanzia approvato con delibera di Consiglio Unione Valdera n.9 del 26.02.2018.
4. Le norme del presente regolamento si applicano ai servizi educativi di cui al presente articolo comma 1), i quali possono presentare diverse forme di titolarità e gestione, quali:
 - Titolarità e gestione diretta da parte dei comuni o loro forme associate
 - Titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati
 - Titolarità e gestione privata

ART. 9 – PROGRAMMAZIONE E REGOLAZIONE DEL SISTEMA

1. Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi a titolarità pubblica, a gestione diretta e indiretta, e di quelli a titolarità e gestione privata accreditati.

2. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato raccordo pubblico e privato nella gestione dei servizi.
3. L'Unione Valdera esercita le funzioni comunali di indirizzo e più in generale quanto previsto dalla normativa regionale vigente; annualmente, programma e progetta interventi educativi sul territorio attraverso strumenti quali il Piano Educativo Zonale – PEZ Infanzia, i Progetti finalizzati al sostegno dell'offerta dei servizi per la prima infanzia o altri bandi eventualmente pubblicati o risorse pubbliche messe a disposizione per la promozione di azioni a favore dei servizi per l'infanzia; inoltre, integra ed attua quanto previsto nel presente regolamento attraverso l'individuazione di:
 - indirizzi politico amministrativi per lo sviluppo dei servizi all'infanzia e della qualità della vita per i bambini e le bambine;
 - i criteri di accesso ai servizi educativi ed il relativo bando di iscrizione;
 - il controvalore dei buoni servizio, da attribuire alle famiglie collocate in posizione utile nelle graduatorie di accesso ai servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta, sulla base delle risorse disponibili;
 - iniziative volte a promuovere la complessiva qualificazione del sistema locale dei servizi;
 - definizione e adozione progressiva di sistemi di controllo e valutazione della qualità.

L'Unione dei Comuni, nel quadro delle scelte programmatiche e nei limiti delle disponibilità di bilancio alle stesse correlate, determina il livello di sviluppo del Sistema Locale dei Servizi Educativi per la prima Infanzia.

In questo quadro decide, in particolare:

- a) la quota di servizi ricompresi nel sistema dei quali assumere la titolarità diretta;
- b) il finanziamento da attribuire al sostegno della gestione dei servizi privati accreditati.

ART. 10 – ELENCO COMUNALE DEGLI EDUCATORI

L'Unione Valdera istituisce l'elenco degli Educatori al fine di mettere a disposizione delle famiglie personale qualificato per lo svolgimento di prestazioni di tipo privato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 18 del Regolamento Regionale n. 41/r/2013 e ss.mm.ii..

1. L'Unione Valdera, in collaborazione con il CRED Valdera e il Coordinamento Pedagogico dell'Unione, organizza e gestisce la formazione di base obbligatoria per l'iscrizione all'elenco e il suo aggiornamento con cadenza biennale, cura l'eventuale inserimento in tirocinio degli educatori presso i nidi d'infanzia della zona e ne segue la formazione in servizio.
2. L'iscrizione all'elenco degli educatori è funzionale al sistema territoriale di controllo e valutazione della qualità educativa, ma non autorizza l'avvio di un'attività di servizio per l'infanzia, di qualunque tipo, per la quale è invece necessario inoltrare all'Unione Valdera domanda di autorizzazione, così come definito all'articolo 21 del presente regolamento.

ART. 11 – SERVIZIO DI REFEZIONE

1. La fruizione del pasto è obbligatoria per i bambini frequentanti i nidi d'infanzia. Ogni servizio educativo o Ente regolamenterà l'erogazione del pasto secondo quanto stabilito nei propri atti organizzativi, nei propri accordi o CCNL vigenti.
2. Il menù adottato deve essere preventivamente approvato dall'autorità sanitaria pubblica competente territorialmente (Azienda Sanitaria Locale), la quale approva altresì i protocolli

operativi relativi all'erogazione del servizio. Per gli utenti affetti da patologie di tipo cronico o portatori di allergie alimentari, documentate a seguito di presentazione di certificato medico, verranno predisposte delle diete speciali.

In particolare:

- nel caso di utenti affetti da patologie croniche, intolleranze e allergie (diabete, morbo celiaco, obesità, dislipidemie, dismetabolismi, ecc.) dovrà essere presentato un certificato medico attestante la patologia;
- nel caso di utenti portatori di allergie alimentari dovrà essere obbligatoriamente presentato un certificato medico, di recente rilascio, rilasciato dal medico curante attestante in modo chiaro e documentato la patologia;
- eventualmente potrà essere richiesta documentazione integrativa per gli stati sopra descritti.

Per necessità determinate da motivazioni etico-religiose, in sostituzione del pasto fornito dal menù, saranno elaborati menù alternativi (vegetariani, vegani o altro) su specifica e annuale richiesta, corredata da prescrizione medica.

ART. 12 - RACCORDO CON I PRESIDIO SOCIO-SANITARI PUBBLICI

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia è tenuto ad assicurare gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio, come previsto dal Regolamento Regionale dei servizi educativi DPGR 41/r del 2013 e ss.mm.ii, e, in particolare, in ordine alle seguenti materie:
 - a. informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;
 - b. disciplina delle segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico, sociale.
2. Nei servizi educativi per l'infanzia dell'Unione Valdera deve essere assicurato il rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale/regionale vigente in materia di vaccinazione obbligatoria.

ART. 13 – RAPPORTI FRA L'UNIONE VALDERA E I SOGGETTI PRIVATI: LE CONVENZIONI

1. L'Unione Valdera, nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza del sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia, può stipulare rapporti convenzionali con i soggetti privati attivi sul territorio, allo scopo di aumentare e facilitare la partecipazione dell'utenza ai servizi.
2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:
 - a) la quota di posti – parziale o totale – riservata dal servizio privato al comune dove ha sede il servizio;
 - b) il recepimento delle norme applicabili del presente regolamento al servizio;
 - c) gli eventuali costi addebitati agli utenti e le modalità della compartecipazione;
 - d) le forme di reporting e rendicontazione a carico del servizio convenzionato;
 - e) i requisiti minimi richiesti per lo svolgimento del servizio, le procedure per la verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio e la procedura di decadenza in mancanza dei requisiti medesimi o per inadempimento degli obblighi convenzionali;
 - f) ogni altro elemento utile allo sviluppo efficace del rapporto.

3. Nel caso di convenzioni che prevedano l'acquisto di un numero definito di posti in nidi privati accreditati, qualora si rendano disponibili posti oltre il numero massimo previsto, si provvederà a scorrere le graduatorie, nell'ordine e secondo i criteri stabiliti annualmente dall'organo competente, per l'assegnazione dei suddetti posti alla tariffa applicata autonomamente dal nido privato; rimarranno in ogni caso tutelati i punteggi, con i relativi vantaggi acquisiti, di coloro che rinunciassero all'offerta "privata".

ART. 14 – ORGANISMO DI COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE

1. La Giunta dell'Unione Valdera assicura il coordinamento gestionale e pedagogico della rete dei servizi educativi per l'infanzia comunali e privati accreditati del proprio territorio, istituendo l'Organismo di Coordinamento gestionale e pedagogico zonale (in base alla normativa nazionale, organismo territoriale di livello zonale), come previsto dal Regolamento Regionale dei servizi educativi DPGR n.41/R del 2013 e ss.mm.ii.
2. Al fine di garantire al contempo coerenza e dinamismo progettuale nell'ambito del sistema integrato territoriale dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, le conferenze zonali costituiscono, al proprio interno, organismi di coordinamento gestionale e pedagogico anche sulla base di quanto definito dal decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334 (Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65).

In tale organismo le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 15 del regolamento regionale dei servizi educativi DPGR 41/R del 2013 e ss.mm.ii.

Tale Organismo svolge le seguenti funzioni, nel rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli servizi educativi:

- a) supporta le Conferenze zonali nella programmazione degli interventi relativi ai servizi educativi, anche attraverso l'analisi di dati sui servizi del territorio provenienti dal sistema informativo regionale, dall'osservatorio regionale educazione e istruzione, nonché da specifiche azioni di monitoraggio;
- b) promuove la formazione permanente del personale operante nei servizi e percorsi di formazione congiunta per educatori dei servizi educativi per la prima infanzia e insegnanti della scuola dell'infanzia;
- c) definisce principi omogenei per l'adozione dei regolamenti comunali;
- d) supporta e promuove l'innovazione, la sperimentazione e la qualificazione dei servizi, anche attraverso l'analisi della documentazione e lo scambio e il confronto fra le esperienze dei diversi territori;
- e) agevola una progettualità coerente, con particolare riferimento alla costruzione di percorsi di continuità verticale tra servizi educativi e scuole dell'infanzia, finalizzati anche alla costituzione di poli per l'infanzia di cui all'articolo 46 del regolamento regionale e percorsi di continuità orizzontale.

3. In tale Organismo trovano rappresentanza, secondo le modalità previste dalla Conferenza zonale:
 - Il Coordinatore/referente verso l'esterno;
 - Il Soggetto esterno affidatario di parte delle funzioni CRED, con ruolo di consulente tecnico/scientifico;

- Il Coordinatore/Presidente della rete delle scuole Rete Costellazioni, in rappresentanza del sistema territoriale delle scuole dell'infanzia statali, e i referenti 0-6 delle scuole dell'infanzia pubbliche, ove presenti (uno per ciascun istituto comprensivo);
- i responsabili/tecnici degli uffici servizi educativi dei comuni con competenze gestionali;
- i coordinatori pedagogici dei comuni e dei servizi educativi;
- i titolari o i gestori dei servizi educativi attivi in ambito zonale;
- i titolari o i gestori delle scuole dell'infanzia paritarie attivi in ambito zonale;
- le insegnanti dell'organico di potenziamento delle scuole dell'infanzia.

I membri dell'Organismo di Coordinamento Infanzia Zonale vengono comunicati, da ciascun soggetto/ente di appartenenza, al momento dell'approvazione della Delibera relativa al sistema di governance zonale e ogni qualvolta intervengono variazioni.

La composizione del suddetto organismo zonale è approvata con Delibera di Conferenza Zonale.

4. L'organismo di coordinamento infanzia si configura come organismo tecnico collegiale e gruppo tecnico operativo e organizzativo nella progettazione e realizzazione di attività di area; è supporto scientifico alla conferenza nella programmazione e promuove l'innovazione, la sperimentazione e la qualità dei servizi e delle scuole dell'infanzia anche attraverso l'elaborazione e interpretazione di dati statistici e la rilevazione di bisogni ed opportunità del territorio.

Agisce in stretta relazione con la Struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale, che ne coordina le progettazioni e indirizza e monitora l'attività, in itinere e a fine anno educativo/scolastico, e cura le relazioni con i soggetti del sistema; è raccordo operativo.

5. Può operare nella sua completezza o in sottogruppi, sulla base delle tematiche trattate, su indicazione del referente/coordinatore.

La **consulta dei coordinatori** pedagogici del sistema integrato è il sottogruppo dell'Organismo di Coordinamento Zonale composto dai coordinatori pedagogici dei comuni e dei servizi; si riunisce con lo scopo di approfondire tematiche a carattere specificatamente pedagogico. Le decisioni e gli input che scaturiscono dagli incontri della Consulta vengono riportati nella discussione collegiale entro l'Organismo di Coordinamento zonale.

Il coordinatore assicura l'integrazione degli interventi mediante il coordinamento e il raccordo tra i diversi soggetti coinvolti dal sistema (istituzionali e non), attraverso incontri periodici a cadenza almeno trimestrale.

6. Tale organismo è presieduto da un coordinatore individuato dai comuni della zona (espressione dei comuni/unioni di comuni), che ne è il referente istituzionale, sia verso l'esterno, sia verso l'intero sistema di governance.

Tale figura coordina le attività dell'organismo zonale infanzia, ne raccorda l'attività con la Conferenza Zonale e con la struttura tecnica zonale; per tutte le attività sia di supporto alla programmazione e alla progettazione, che di monitoraggio e rendicontazione si interfaccia con la struttura di supporto tecnico zonale.

Insieme ai membri dell'organismo di coordinamento elabora proposte di tipo tecnico-scientifico (formazione, progetti, convegni, analisi dei dati, attività di area, etc.) che sottopone alla struttura di supporto tecnico zonale, la quale ne dà informazione alla Conferenza Zonale, ai fini della propria attività di indirizzo.

7. L'Organismo di Coordinamento Zonale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed è convocato dal suo referente. Gli incontri possono avvenire on line oppure in presenza.
8. Il Referente dell'Organismo di Coordinamento Zonale assicura la propria presenza periodica nelle strutture per la prima infanzia, con funzione di promozione permanente della qualità in base a come previsto dal Regolamento regionale 41/r/2013 e promuovendo azioni di miglioramento.
9. L'attività dell'Organismo di Coordinamento Gestionale e pedagogico zonale è svolta in sinergia con quella del Coordinamento Pedagogico Comunale.

ART. 14 BIS - COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO COMUNALE

I comuni dell'Unione realizzano il coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi, al fine di garantire il necessario raccordo tra i servizi pubblici e privati presenti sul territorio e la qualificazione del sistema integrato, affidando tale funzione all'Unione, realizzata comunque con il concorso dei responsabili dei servizi educativi operanti sul territorio.

1. Le funzioni di coordinamento pedagogico comunale sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 15 del regolamento regionale.

Nell'ambito delle funzioni e nel rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli servizi educativi, vengono realizzate le seguenti attività:

- a) definizione di indirizzi e criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi educativi presenti sul territorio;
- b) supporto nell'elaborazione di atti regolamentari del comune;
- c) elaborazione di materiale informativo sui servizi del territorio;
- d) promozione della verifica e dell'innovazione delle strategie educative, nonché di quelle relative alla partecipazione delle famiglie e ai percorsi di educazione familiare;
- e) sviluppo e coordinamento dell'utilizzo, da parte dei servizi del territorio, degli strumenti per l'osservazione, la documentazione e la valutazione delle esperienze educative, nonché dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità e monitoraggio dei relativi risultati, ivi compreso il sistema di qualità elaborato dalla Regione;
- f) promozione, in accordo con i coordinatori pedagogici dei servizi, del piano della formazione degli operatori e monitoraggio dell'attuazione dello stesso;
- g) analisi dei dati relativi alla gestione amministrativa dei servizi del territorio, in collaborazione con i responsabili dei servizi educativi, nella prospettiva di un raccordo tra funzioni gestionali e pedagogiche;
- h) raccordo con l'azienda unità sanitaria locale (azienda USL) per tutti gli ambiti di competenza;
- i) promozione di scambi e confronti fra i servizi presenti nel sistema locale;
- l) promozione della continuità educativa da zero a sei anni anche attraverso il coinvolgimento dei referenti della scuola dell'infanzia;
- l bis) funzioni di vigilanza e controllo per gli ambiti di propria competenza;
- l ter) supporto nella progettazione degli spazi dei servizi.

oltre a quanto previsto dal regolamento regionale D.P.G.R. n.41R/2013.

2. Al fine di garantire la rappresentatività dei titolari dei gestori dei nidi pubblici e privati, è istituita la "consulta dei coordinatori pedagogici del sistema integrato".

ART. 15 – PROGETTO PEDAGOGICO E PROGETTO EDUCATIVO

In coerenza con gli orientamenti per i servizi educativi per l'infanzia, di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43 (Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65), ogni singolo servizio educativo elabora il progetto pedagogico e il progetto educativo, che costituiscono il riferimento per l'azione educativa.

Tali documenti sono il frutto di un lavoro collegiale; sono elaborati dal personale educativo e il coordinatore pedagogico del servizio; il personale ausiliario è coinvolto nella predisposizione di tali documenti e, in particolare, nella elaborazione del progetto educativo.

1. Il progetto pedagogico e il progetto educativo costituiscono i documenti fondamentali di riferimento di ogni servizio educativo.
2. Il progetto pedagogico è il documento generale in cui vengono esplicitati i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche a cui si riferisce il progetto educativo, organizzativo e gestionale del servizio. Quindi in esso devono essere esplicitati:
 - a) i valori pedagogici e la cornice teorica di riferimento (es. l'idea di bambino, il ruolo del personale del servizio, la relazione con le famiglie,...);
 - b) le ragioni del progetto in riferimento al contesto socio-ambientale;
 - c) gli obiettivi e gli orientamenti cui ci si riferisce (Metodologie di intervento generale, partecipazione delle famiglie e collegamenti con altre agenzie del territorio).
3. Il progetto educativo deve essere aggiornato annualmente sulla base dell'osservazione del gruppo di bambini e bambine iscritti al servizio nello specifico anno educativo.

L'aggiornamento annuale deve avvenire entro il 30 novembre di ogni anno educativo e il documento deve essere inviato all'Ufficio Servizi educativi e al SUAP dell'Unione.

4. Il progetto educativo è il documento che, con riferimento ad ogni anno educativo, attua il progetto *pedagogico*.

In esso, come previsto dal Regolamento Regionale dei servizi educativi, vengono definiti:

- a) l'assetto organizzativo del servizio educativo, in particolare il calendario, gli orari, le modalità di iscrizione, l'organizzazione dell'ambiente, l'organizzazione dei gruppi di bambini e i turni del personale;
- b) gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare l'organizzazione della giornata educativa, l'impiego di strumenti di osservazione e documentazione, l'organizzazione del tempo di lavoro non frontale;
- c) i contesti formali, quali i colloqui individuali, e non formali, quali feste e laboratori, nonché le altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio educativo;
- d) le forme di integrazione del servizio educativo nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici e sociali.

In particolare, relativamente alla composizione dei gruppi dovrà specificare: il numero ed età bambini previsti; il numero degli educatori previsti e il prospetto orario; il numero ausiliari e cuochi (eventuali) e prospetto orario; la composizione dei gruppi sezione (omogenei per età o misti) e i rapporti numerici educatore/bambini previsti nelle differenti fasce di età e fasce orarie.

ART. 16 – PERSONALE DEI SERVIZI

1. Il funzionamento dei servizi educativi è garantito dagli educatori e dal personale ausiliario che operano secondo il principio della collegialità e nel quadro degli indirizzi regionali e zonali.
2. Fermo restando quanto previsto al capo III “Personale” del Regolamento regionale n.41/R del 2013 e ss.mm.ii., la Conferenza Zonale per l'Educazione e l'Istruzione individuerà i parametri per definire l'adeguatezza numerica del personale ausiliario operante nei servizi educativi all'infanzia del territorio della Zona Educativa Valdera.
3. Alle attività non frontali di programmazione, documentazione, partecipazione delle famiglie e formazione in ambito educativo e psicopedagogico è dedicato uno specifico tempo di lavoro che, per gli educatori, non può essere inferiore all'8% del complessivo tempo di lavoro individuale, e per il personale ausiliario, non inferiore al 3%.
4. Il rapporto numerico tra educatori e bambini è riferito a non meno dell'80% dei bambini complessivamente iscritti al nido ed è calcolato secondo i parametri previsti dall'art. 27 del Regolamento 30 luglio 2013 n.41/R e ss.mm.ii.

ART. 17 – FORMAZIONE PERMANENTE

1. Caratteristica fondamentale dei servizi educativi per la prima infanzia nella zona è la qualificazione del personale che vi opera.
2. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia, inserito nel sistema pubblico dell'offerta, provvede ad organizzare programmi annuali e pluriennali di formazione permanente, lo svolgimento dei quali rientra nell'uso del monte ore annuale da prevedersi per l'attività non frontale.
3. Il soggetto gestore è inoltre tenuto a partecipare attivamente ai programmi di formazione comune organizzati e offerti dal Coordinamento Pedagogico di zona ed ogni educatore è obbligato per almeno 25 ore annuali da completarsi entro il 30 giugno dell'anno educativo corrente e comunque non oltre il 31.12, nel rispetto di quanto prevede la norma per il rilascio dell'accREDITAMENTO.

ART. 18 - TITOLI DI STUDIO

Gli educatori, il personale ausiliario e il coordinatore pedagogico devono essere in possesso dei titoli di studio previsti dagli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia (Regolamento di attuazione, n. 41/r/2013 così come modificato ed integrato con Decreto G.R. n. 33/R del 20.06.2014) e da quanto stabilito da eventuale normativa successivamente intervenuta in materia.

ART. 19 – SOSTEGNO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE

1. L'Unione Valdera assicura il sostegno alle scuole dell'infanzia paritarie operanti sul proprio territorio che abbiano sottoscritto la convenzione di adesione al sistema pubblico dell'offerta.
2. Il sostegno può realizzarsi attraverso contributi assegnati alle famiglie, finalizzati a ridurre il costo di iscrizione e frequenza.
3. In caso di bambini residenti nei comuni dell'Unione Valdera, ma frequentanti una scuola non firmataria della convenzione di adesione al sistema pubblico dell'offerta sottoscritta con l'Unione

Valdera, potrà essere estesa la concessione dell'agevolazione comunale a titolo di abbattimento della retta di frequenza, previo accordo del comune di residenza del bambino con la scuola interessata e, solo se, nelle scuole pubbliche o nelle private paritarie firmatarie della convenzione con sede nel comune di residenza del bambino non ci siano posti disponibili.

4. Allo scopo di favorire la continuità educativa per i bambini da zero a sei anni l'Unione Valdera promuove iniziative di formazione congiunta per educatori e insegnanti della scuola dell'infanzia.

ART. 20 – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

1. I soggetti titolari di servizi educativi per l'infanzia (le cui forme di gestione sono indicate all'art. 3 del Regolamento regionale n.41/R 2013: servizi a titolarità e gestione diretta da parte dei comuni, a titolarità pubblica e gestione indiretta privata, a titolarità e gestione privata) sono tenuti a ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento per i propri servizi prima dell'inizio della loro attività e, successivamente, in caso di subingresso, modifiche e trasferimento. E' comunque previsto l'obbligo di comunicare al Servizio Suap ogni variazione successiva all'atto autorizzativo..
2. Per la procedura di rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento si rinvia a specifico regolamento "Commissione Multiprofessionale Zonale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei Servizi Educativi – Zona Valdera".

ART. 21 – FUNZIONI DI VIGILANZA E PROMOZIONE DELLA QUALITA' DEI SERVIZI

1. L'Unione Valdera, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento pedagogico comunale, vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate, accreditate e convenzionate presenti sul proprio territorio mediante almeno due ispezioni annuali senza preavviso al fine di verificare il benessere dei bambini, l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo e la soddisfazione del servizio. Qualora il soggetto titolare o gestore non consenta le ispezioni o il monitoraggio dei servizi, l'Unione Valdera procede alla sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento.
2. Inoltre il Coordinamento Pedagogico zonale, può effettuare visite programmate finalizzate al miglioramento qualitativo dei servizi in una logica di sostegno collaborativo.
3. L'Unione, avvalendosi del flusso informativo con il sistema informativo regionale, informa la Regione Toscana dei provvedimenti di revoca dell'accreditamento adottati che comportano la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.
4. Qualora l'Unione accerti la presenza di un servizio educativo per la prima infanzia privo dell'autorizzazione al funzionamento, dispone la cessazione del servizio.

TITOLO II – IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA: INFORMAZIONI PER L'UTENZA

ART. 22 – FINALITA' SPECIFICHE DEI SERVIZI

1. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative teso alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona e informati ai principi del pieno e inviolabile rispetto della libertà e della dignità personale, della solidarietà, dell'eguaglianza di opportunità, della valorizzazione della differenza di genere, dell'integrazione delle diverse culture, garantendo, in

stretta integrazione con le famiglie, il benessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali delle bambine e dei bambini.

2. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, portatori di originali identità individuali, titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capaci di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.
3. La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.
4. Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.
5. Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia.

ART. 23 – PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Nell'organizzazione e promozione del sistema pubblico di offerta, l'Unione dei Comuni si riferisce ai seguenti principi, espressi anche a livello regionale:

- innovazione e sperimentazione;
- continuità educativa;
- massima diffusione territoriale degli interventi e raggiungimento della più ampia utenza;
- diversificazione delle offerte e flessibilità dell'organizzazione;
- progressiva elevazione della qualità dell'offerta;
- risposte personalizzate alla molteplicità dei bisogni;
- organizzazione degli interventi per garantire le pari opportunità e conciliare la vita professionale dei genitori con quella familiare;
- ottimizzazione dell'uso delle risorse, in relazione alla qualità e all'economicità;
- tutela dei diritti all'educazione dei disabili.

ART. 24 – IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO

1. L'Unione dei comuni della Valdera garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione capillare sui servizi attivi e su quelli in via di attivazione al fine di:
 - a) favorire l'accesso ai servizi;
 - b) verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.
2. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, comunicati stampa, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere, utilizzando il materiale predisposto dall'Unione Valdera.
3. Adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da chiarezza, semplicità e velocità verranno garantite ai cittadini per ottimizzare l'iscrizione ai servizi.

4. L'Unione Valdera, attraverso i suoi uffici di back office e di front office, garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi, ivi compresa la possibilità di accesso a tutti gli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi, con le modalità specificate nel "Regolamento per la disciplina delle modalità di accesso ai documenti amministrativi" consultabile e scaricabile dal sito web dell'Unione www.unione.valdera.pi.it nella sezione Documentazione/regolamenti.

ART. 25 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

1. Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta sono garantite le forme di partecipazione.
2. La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti le attività dei servizi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione.
3. Gli organismi di partecipazione delle famiglie, per iniziativa propria o su richiesta del soggetto gestore, esprimono pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi, ivi comprese le possibili ulteriori direzioni lungo cui sviluppare le politiche di intervento nel settore dei servizi educativi per l'infanzia.
4. La presidenza degli organismi di partecipazione delle famiglie è attribuita ad un genitore.
5. La durata in carica degli organismi di partecipazione delle famiglie, in caso di organismi elettivi, è annuale; i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili, i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza del servizio.
6. L'Unione dei comuni coordina le attività degli organismi elettivi della partecipazione delle famiglie nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta mediante l'organizzazione, almeno annuale, di una riunione congiunta dei loro presidenti.

ART. 26 – UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

1. Possono essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta dell'Unione Valdera, tutti i bambini in età utile. Per "bambini in età utile" si intendono bambini già nati alla data di presentazione della domanda che non abbiano maturato il diritto all'accesso alla scuola dell'infanzia per l'anno educativo per cui si fa richiesta.
2. Per l'accesso ai servizi educativi hanno priorità i bambini residenti nel comune dove è ubicata la struttura; in subordine i bambini residenti nell'Unione Valdera e, solo in maniera residuale, i residenti nei comuni fuori dall'Unione Valdera.
3. Il requisito della residenza deve essere posseduto entro la data di presentazione della domanda di iscrizione ai nidi d'infanzia. In caso di discordanza tra residenza del bambino e di uno o entrambi i genitori, sarà considerata la residenza del bambino; nel caso questa sia fuori dal nucleo genitoriale è attivabile la segnalazione e verifica da parte del Servizio sociale.
4. Per le domande presentate entro i termini previsti dal bando il bambino collocato in posizione utile in graduatoria per l'ammissione alla frequenza, che entro il 1° settembre non abbia ancora compiuto l'età prevista dall'autorizzazione al funzionamento della struttura scelta, rimane collocato in lista d'attesa e verrà preso in considerazione in tempi successivi, al momento in cui si renda disponibile un posto nella struttura.

6. Il Comune che abbia realizzato e che sostenga i costi di gestione di una propria struttura per l'infanzia può:
 - a. riservare quote di posti ai propri residenti anche oltre il termine del 1° settembre
 - b. equiparare ai propri residenti i bambini residenti fuori Valdera ma domiciliati in strutture di emergenza/protezione del proprio territorio.
7. I bambini residenti in un comune non facente parte dell'Unione Valdera, se ammessi alla frequenza di un nido pubblico dell'Unione, di norma sono tenuti al pagamento della retta intera stabilita dall'organo competente; gli eventuali oneri aggiuntivi per le riduzioni di retta spettanti all'utente in base al parametro ISEE e all'orario di frequenza e/o per il sostegno a situazioni di disabilità sono a carico del comune di residenza o dell'utente. E' fatta salva la disponibilità da parte del Comune ad applicare ai residenti fuori Unione Valdera la tariffa ridotta in base all'ISEE.

ART. 27 – BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

1. L'Unione Valdera provvede a dare pubblicità contestuale di tutti i servizi offerti dalle strutture inserite nel sistema integrato pubblico privato rivolto ai potenziali utenti mediante apposito bando e altre forme di comunicazione pubblica coordinata.
2. Il bando contiene informazioni su tutti i tipi di servizi offerti, sul loro funzionamento, sui criteri e le modalità per l'ammissione, sulle procedure di iscrizione e il relativo calendario.
3. Le domande di iscrizione devono essere presentate on line. L'Unione Valdera fornirà mediante il bando ed eventuali documenti informativi le adeguate informazioni per la compilazione della domanda, nonché la necessaria assistenza alle famiglie che non abbiano possibilità di accesso alle procedure digitalizzate.
4. Sulla domanda è possibile indicare fino a 3 opzioni di strutture in ordine di priorità. Nell'assegnazione del posto avrà sempre priorità sulle altre la struttura o le strutture ubicate nel comune di residenza se indicata/e.
5. Nel periodo di raccolta delle domande di accesso, di norma collocato nei mesi di Marzo e Aprile e non inferiore a tre settimane, è possibile visitare le strutture educative negli orari appositamente indicati.
6. Tutte le domande per accedere alla frequenza dei servizi pubblici e privati accreditati confluiscono nella graduatoria unica redatta dall'Unione Valdera.

ART. 28 – GRADUATORIE DI ACCESSO

1. Qualora il numero delle domande di prima iscrizione a un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta effettuate entro la scadenza del bando di cui all'art. 27 superi il numero dei posti disponibili, viene predisposta dall'Unione Valdera una graduatoria per singola struttura, sulla base degli accertamenti condotti garantendo comunque la trasparenza della procedura. L'eventuale graduatoria è formulata sulla base dei criteri e punteggi determinati annualmente prima dell'apertura del bando e approvati con apposito atto, e resi pubblici contestualmente alle informazioni necessarie per l'iscrizione ai servizi, coerenti con i principi generali espressi dal Regolamento regionale 41/r/2013 e ss.mm.ii.

La graduatoria per singola struttura è ordinata secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) residenti nel comune dove ha sede la struttura

- b) residenti nei comuni dell'Unione Valdera
- c) non residenti nei comuni dell'Unione Valdera

All'interno di ciascuna categoria di priorità le domande sono ordinate sulla base del punteggio decrescente.

2. Le domande eventualmente pervenute successivamente alla scadenza del bando generale di cui all'art. 27 del presente regolamento verranno valutate con gli stessi criteri previsti per tale bando, e saranno quindi incluse in elenchi, (per ogni singolo nido e sezioni ove presenti) articolati secondo i criteri di priorità riportati al comma 1 del presente articolo (residenti nel comune, residenti nei comuni dell'Unione Valdera, altri), separati e comunque distinti dalla lista d'attesa risultante dalle domande presentate entro la scadenza del bando. Tali elenchi saranno approvati con apposito atto dall'Unione Valdera in base alle domande presentate nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 15 settembre.
3. Qualora, successivamente alla chiusura della procedura di assegnazione di posti e conseguente accettazione degli stessi relativamente alle domande validamente prodotte entro i termini del bando di cui all'art. 27, prima dell'inizio e nel corso dell'anno educativo, si rendano disponibili posti presso le strutture, anche in seguito a rinunce, si procederà all'assegnazione dei posti secondo il seguente ordine
 - a) scorrimento lista di attesa delle domande presentate entro i termini del bando (i bambini che non hanno ancora maturato l'età utile, calcolata prendendo a riferimento la data del 1° settembre, saranno ammessi, in base al posizionamento in graduatoria, solo dopo aver raggiunto l'età).
 - b) una volta esaurite le liste di attesa di cui al punto a), scorrimento elenchi di eventuali domande presentate entro la scadenza di cui al comma 2, e ordinate secondo i criteri di cui al comma 1. L'età utile dei bambini viene calcolata prendendo a riferimento la data del 15 Settembre.
 - c) una volta esauriti gli elenchi approvati di cui al punto b), saranno eventualmente accolte in ordine cronologico di arrivo (fa fede il numero di protocollo), e solo in caso di disponibilità di posti, le domande pervenute successivamente a tale data. L'età utile dei bambini viene calcolata prendendo a riferimento la data di presentazione della domanda.

Le scadenze temporali individuate nel presente regolamento sono suscettibili di variazioni in caso di diverse necessità dettate da avvisi regionali e ministeriali rivolti all'utenza dei servizi educativi.

ART. 29 – FREQUENZA

1. Il progetto educativo, organizzativo e gestionale dei servizi educativi per l'infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi.
2. A seguito dell'ammissione alla frequenza, deve seguire, nei tempi indicati dal bando per l'inserimento a settembre e in massimo 3 giorni lavorativi per gli altri casi, l'accettazione del posto, dell'orario assegnato e della eventuale data di inserimento prevista. L'accettazione del posto deve farsi presso lo sportello comunale dove ha sede la struttura, secondo le modalità previste nel bando. La mancata accettazione scritta è intesa come rinuncia e comporta la perdita del posto. Ad assenze superiori a 45 giorni solari continuativi (sabato e domenica inclusi) giustificate da comprovate esigenze di salute attestate da documentazione medica, ovvero per assenze ingiustificate superiori a 15 giorni solari continuativi, può conseguire la perdita del diritto di

frequenza mediante apposito provvedimento da parte del funzionario responsabile dell'Unione Valdera.

3. L'accettazione del posto in una struttura del sistema, sia pubblica che privata accreditata, comporta automaticamente la cancellazione dalla graduatoria relativa alle eventuali altre strutture scelte al momento della domanda. La rinuncia al posto offerto in una delle strutture del sistema comporta la cancellazione dalle liste d'attesa della struttura offerta e da quelle scelte con priorità inferiore, mentre è salvaguardato il diritto a rimanere in lista d'attesa nelle strutture scelte con priorità maggiore.
4. La disponibilità dei posti nanna, sia dei servizi pubblici che privati accreditati, sarà resa nota nel bando annuale. In caso di posti nanna insufficienti rispetto alle richieste il servizio educativo del comune dove ha sede la struttura procederà attingendo alla graduatoria vigente secondo i seguenti criteri di priorità:

a) riconferme con tempo lungo nell'anno precedente.

b) nuove richieste di tempo lungo da parte di riconferme, che possono fare richiesta di cambio fascia rispetto all'anno precedente al momento della presentazione della domanda di rinnovo. In caso di richieste superiori alle disponibilità si procede secondo l'ordine crescente di età, e successivamente in base al numero di figli nel nucleo familiare in età compresa tra 0 e 10 anni.

c) ulteriori richieste di tempo lungo in base al posizionamento in graduatoria.

Al momento dell'accettazione del posto non è possibile modificare la fascia di frequenza indicata in domanda (o quella assegnata d'ufficio in caso di insufficienza di posti nanna).

Le richieste di cambio fascia potranno essere presentate a partire dal 1° ottobre e con validità dal mese successivo.

Per i bambini non assegnatari di posti - nanna l'orario di uscita massimo consentito è le 13.30 e comprende obbligatoriamente il pasto.

5. Il ritiro dalla frequenza, che deve essere scritta e protocollata da uno dei comuni della Valdera, ha effetto a partire dal mese successivo alla data di presentazione, sia in relazione alla retta di frequenza che all'eventuale beneficio economico erogato, non dà alcun diritto al mantenimento del posto o alla priorità per l'anno successivo, né alla preferenza a parità di punteggio.
6. I nuovi ambientamenti si realizzano nei mesi di settembre e ottobre; nel caso in cui risultino liberi alcuni posti in periodi successivi sono previsti inserimenti singoli, o preferibilmente a piccoli gruppi, dal giorno 1 al giorno 10 di ogni mese, di norma non oltre il 10 aprile.
7. Le domande d'iscrizione per l'anno educativo in corso e le richieste per modifica di fascia oraria dovranno essere presentate, per essere accolte, di norma entro il 31 marzo. Le suddette richieste, oltre all'eventuale richiesta di ritiro, presentate a partire dal 1° aprile non comporteranno né la sospensione del pagamento della retta fino alla fine dell'anno educativo (giugno), né la riduzione della retta mensile, fatto salvo ricorrano le condizioni previste dall'art. 32 comma 1 lettera c).
8. La data per la presentazione di nuove domande di iscrizione o nuove ammissioni alla frequenza e di richieste per ritiro anticipato o modifica di fascia oraria, indicata al c. 7 del presente articolo nella data del 31 marzo può essere anticipata per esigenze organizzative -per un massimo di 15 giorni e conseguentemente l'ambientamento viene rideterminato nei 10 giorni successivi da tale data. Tale modifica sarà espressamente comunicata a tutte le strutture educative inserite nel sistema pubblico - privato dal Servizio Educativo dell'Unione Valdera.

9. L'anno educativo inizia il 1° Settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo. I gestori dei nidi che intendono garantire il servizio anche nei mesi di Luglio e Agosto ne devono dare comunicazione ai genitori con congruo anticipo specificando le modalità organizzative. E' facoltà dei genitori optare per la frequenza nei mesi di Luglio e Agosto. Entro Dicembre l'organo competente dell'Unione Valdera comunica ai gestori dei servizi le decisioni in merito all'erogazione dei buoni servizio per i mesi di Luglio e Agosto.
10. Per consentire l'inserimento di bambini con bisogni educativi speciali, sia ai sensi dell'art. 12 della Legge 104/92, che valutati dal Coordinamento Pedagogico, l'Unione dispone l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia mediante il supporto, nel limite delle risorse disponibili, di personale educativo aggiuntivo, restando ferme le competenze in materia proprie dell'Azienda Sanitaria Locale, ovvero riducendo il numero di bambini iscritti nella sezione interessata. In coerenza con la logica di solidarietà tra i comuni, l'Unione Valdera alimenta, entro i vincoli di bilancio, un fondo dedicato a questo intervento e destinato ai bambini residenti nell'Unione Valdera iscritti ai nidi ubicati nei comuni dell'Unione Valdera.
11. Nei nidi d'infanzia la frequenza dei bambini che, all'inizio dell'anno scolastico, non hanno i requisiti di età per frequentare la scuola dell'infanzia prosegue fino alla conclusione dell'anno scolastico, anche oltre i 36 mesi.
12. L'Unione Valdera valuta la richiesta di permanenza per un ulteriore anno educativo, oltre il terzo anno di età, per i bambini che presentano un ritardo nello sviluppo psico-fisico ai sensi della L. 104/1992 a seguito di parere vincolante dell'azienda USL di riferimento e nel confronto con il coordinamento pedagogico.
13. I nidi d'infanzia autorizzati e accreditati del sistema integrato pubblico privato della Valdera effettuano un orario di apertura giornaliera, a partire dalla mattina, compreso tra un minimo di sei e un massimo di dodici ore. Ogni servizio deve prevedere l'erogazione del pranzo e deve offrire la possibilità di modalità di iscrizione e frequenza diversificate. L'orario di ingresso è flessibile fra le ore 7,30 e le ore 9,30, e l'orario di uscita non potrà essere posteriore all'orario di chiusura stabilito dal nido prescelto. La fruizione del pasto è obbligatoria.

Le fasce di frequenza previste sono le seguenti:

- FASCIA ORARIA 1: fino a 4 ore:
 1. ingresso fra le ore 8,30 e le ore 9,30 e uscita tra le ore 12,30 e le ore 13,30 entro il vincolo di orario massimo di permanenza di 4 ore.
- FASCIA ORARIA 2: da 4 a 6 ore, questa fascia comprende il pasto e non comprende il riposo e l'uscita è prevista dalle ore 13,00 alle ore 13,30.
- FASCIA ORARIA 3: da 6 a 9 ore, questa fascia comprende il pasto e il riposo e l'uscita è prevista entro le ore 16,30.
- FASCIA ORARIA 4: fino a 10 ore, questa fascia è attivata discrezionalmente da ciascuna struttura educativa. Rientrano in tale fascia le famiglie che richiedono una permanenza al nido oltre le ore 16,30, indipendentemente dall'orario di ingresso del bambino. La frequenza non è consentita per un numero maggiore di 10 ore.

Nelle fasce orarie inferiori alla massima, il mancato rispetto degli orari di ingresso e/o uscita, che comportino una permanenza al nido superiore al limite orario massimo previsto per la fascia prescelta, comporta l'attribuzione automatica della fascia oraria superiore.

ART. 30 – CENTRI ESTIVI

1. Per i mesi di Luglio e Agosto i gestori dei servizi per l'infanzia del sistema integrato dell'Unione Valdera che rilevino un significativo calo delle presenze dei bambini iscritti e frequentanti il nido, possono progettare e realizzare in aggiunta attività integrative al nido d'infanzia, con le caratteristiche di Centro estivo. L'iscrizione e la frequenza al servizio sarà quindi consentita senza prevedere l'erogazione di nessun tipo di buono servizio e limitatamente a questi mesi estivi, anche a bambini non iscritti al nido, di età compresa tra 3 - 6 anni. Il numero complessivo dei bambini non potrà in ogni caso superare la ricettività della struttura prevista nell'autorizzazione al funzionamento. Il relativo progetto educativo e organizzativo (orari, lavoro frontale, scansione dei tempi e delle attività) deve essere presentato entro il mese di maggio al Responsabile del Servizio Educativo che effettuerà la valutazione all'interno del Coordinamento Pedagogico dell'Unione. Il progetto educativo costituirà l'allegato della SCIA per Centro Estivo scaricabile dal sito www.suapvaldera.it nella quale dovrà essere specificata la data di inizio dell'attività e quindi il termine di decorrenza degli effetti della SCIA stessa. Il numero dei bambini complessivamente frequentanti la struttura educativa non potrà in ogni caso superare i limiti della ricettività autorizzata.
2. Qualora la refezione all'interno del Centro Estivo sia gestita tramite il comune, il nido, ottenuta la validazione del progetto educativo da parte del Coordinamento Pedagogico dell'Unione, dovrà dare comunicazione direttamente al comune interessato del Centro Estivo che sarà attivato e contestualmente presentare la richiesta dei pasti aggiuntivi.

ART. 31 – RETTE

1. Per i servizi a titolarità pubblica ogni utente dovrà corrispondere, a decorrere dalla data di inserimento del bambino, una retta mensile sulla base del sistema tariffario approvato annualmente dall'Organo competente, orientato a criteri di equità, quali la valutazione della condizione economica della famiglia.
2. Annualmente l'Organo competente, nell'ambito delle determinazioni delle tariffe dei servizi a domanda individuale, possibilmente entro l'apertura del bando annuale, ma improrogabilmente prima dell'inizio dell'anno educativo, determinerà le rette mensili differenziate, gli eventuali parametri per l'esenzione totale, nonché l'importo dei buoni servizio e/o del costo posto-bambino acquistabile, eventuali tariffe agevolate per i fratelli frequentanti lo stesso servizio nello stesso anno educativo, o per altre condizioni oggettive dichiarate. L'istruttoria e la predisposizione degli atti relativi alla gestione dei buoni servizio è competenza dell'Unione Valdera sulla base delle indicazioni formulate dalla Giunta dell'Unione.
3. L'importo della retta per i servizi a titolarità pubblica è determinato annualmente dall'Unione Valdera con apposito provvedimento, tenendo conto dell'ISEE per minorenni relativo all'anno per il quale si richiede l'iscrizione al nido e dell'orario giornaliero assegnato, suddiviso nelle seguenti fasce:

FASCIA 1: fino a 4 ore

FASCIA 2: da 4 a 6 ore

FASCIA 3: da 6 a 9 ore

FASCIA 4: da 9 a 10 ore

4. Il presente regolamento fa riferimento alla normativa vigente in materia di ISEE (DPCM 159/2013 e successive modifiche e integrazioni) nonché al “Regolamento ISEE per i servizi scolastici e socio-educativi” dell'Unione Valdera, ove esistente. L'ISEE presentato in fase di iscrizione è valido per tutto l'anno educativo. Solo in caso si verificano sostanziali variazioni reddituali a seguito di eventi avversi nel corso dell'anno di validità dell'ISEE (esempio cessazione dell'attività lavorativa senza sostituzione con altra), potrà essere redatto un “ISEE corrente” che potrà essere applicato al calcolo del buono servizio solo a partire dal mese successivo in cui è stato presentato e tenuto conto delle risorse di bilancio.
5. I prezzi dei servizi privati, autorizzati, accreditati ed eventualmente convenzionati, sono demandati alla dinamica di libero mercato, con possibilità di erogazione di buoni servizio/acquisto posti convenzionati da parte dell'Unione Valdera per la frequenza ai servizi.
6. L'Unione Valdera, in quanto competente delle funzioni in materia di ISEE, ha facoltà di eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dal richiedente l'agevolazione, sia tramite verifiche mirate che a campione.
7. Nei servizi educativi, alla condizione di morosità prolungata nel tempo (uguale o superiore a due mesi di contribuzione) può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del Responsabile dei servizi educativi dell'Unione Valdera.
8. Non avranno diritto di accesso ai servizi alla prima infanzia gli utenti per i quali sono in corso situazioni di morosità, non legittimamente contestate, relative ai servizi per la prima infanzia e nei confronti di una qualsiasi Pubblica Amministrazione facente parte dell'Unione Valdera. Ogni singolo comune ha la facoltà di negare il diritto di accesso ai servizi a chi presenti situazioni di morosità riferite a qualsiasi servizio comunale e può provvedere al recupero del credito o di parte di esso, introitando direttamente eventuali contributi comunali destinati all'utente interessato.

ART. 32 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA RETTA, EVENTUALI RIDUZIONI

1. Ogni Ente gestore stabilisce le modalità per il pagamento delle quote di compartecipazione o delle rette di frequenza al servizio, rispettando le modalità agevolate in base ai parametri di seguito indicati:
 - a) nel mese in cui avviene l'ambientamento del bambino al nido per la prima volta la corresponsione della quota decorre dalla data di ingresso del bambino al servizio, indipendentemente dal numero di ore di permanenza, con arrotondamento contabile così determinato: dall'1 al 14 = mese intero, dal 15 al 31 = ½ mensilità;
 - b) qualora il bambino effettui una frequenza non continuativa è prevista la corresponsione della intera quota;
 - c) qualora il bambino, ad ambientamento già effettuato, risulti presente nel mese di riferimento per un periodo inferiore o uguale a 5 giorni per motivi di salute, documentati tramite autocertificazione da consegnare entro 5 giorni dall'inizio del mese successivo e in cui siano specificati gli effettivi giorni di malattia, la retta sarà ridotta alla metà della tariffa prevista, senza riduzione di eventuali benefici economici, sempre che l'importo del beneficio risulti uguale o inferiore alla retta da versare, per un massimo di due mensilità anche non continuative;
 - d) in occasione del periodo di festività natalizie (dicembre - gennaio) è prevista una riduzione di 1/3 della retta del mese di gennaio, qualora il servizio sia interrotto per più di 5 giorni lavorativi, senza riduzione del buono servizio, sempre che l'importo del buono risulti uguale o inferiore alla retta da versare;

2. Qualora il bambino venga ritirato dal nido d'infanzia la quota sarà corrisposta per intero in riferimento al mese in cui è recepita la rinuncia.
3. Nel caso in cui, a seguito di verifica sulla regolarità delle situazioni vaccinali dei bambini frequentanti i nidi comunali della Valdera, effettuata dal Servizio Educativo dell'Unione Valdera di concerto con l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) titolare competente, nel rispetto della normativa vigente e delle norme sulla privacy, si rilevino casi di bambini non in regola, il Servizio Educativo provvederà all'adozione del conseguente provvedimento, in coerenza con la normativa vigente. Per i servizi educativi privati, il soggetto titolare ha l'onere e la responsabilità della verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale; è fatta salva la possibilità di controllo da parte della ASL territorialmente competente. Nel caso in cui la normativa sovraordinata preveda la sospensione della frequenza è previsto il pagamento della retta per il periodo di sospensione.
4. Fintantoché non vengano ripartiti tra tutti gli enti aderenti all'Unione i costi relativi ai servizi all'infanzia, il comune che abbia realizzato e che sostenga i costi di gestione di una propria struttura per l'infanzia può non applicare alle proprie rette di frequenza le modalità agevolate di cui al comma 1, lettere c), d) del presente articolo, purché ciò sia reso pubblico contestualmente alle informazioni necessarie per l'iscrizione ai servizi.

ART. 33 - AGEVOLAZIONI ECONOMICHE – ACQUISTO POSTI

1. I Comuni che costituiscono l'Unione Valdera stanzianno annualmente una quota di risorse proprie e/o messe a disposizione dalla Regione Toscana per l'acquisto di posti bambino o agevolazioni economiche in generale, finalizzati a ridurre il costo dei servizi privati accreditati per le famiglie che li frequentano, in rapporto alla capacità contributiva di ciascuna famiglia.
2. L'importo delle agevolazioni economiche erogabile per i posti da acquisire per i residenti di ciascun comune è dato dalla sommatoria delle risorse messe a disposizione dal singolo comune e trasferite all'Unione Valdera, oltre alla quota ad essa attribuita dei fondi regionali.
3. Per i bambini in affidamento etero - familiare con decreto del Tribunale dei Minori, si procederà come segue: l'eventuale agevolazione economica sarà calcolata in base all'ISEE della famiglia affidataria e inserito nella fascia immediatamente inferiore a quella di spettanza.
4. In relazione al riparto delle agevolazioni, qualora non siano disponibili fondi sufficienti per l'attribuzione a tutti dell'importo stabilito, si potrà procedere ad operare una diminuzione proporzionale degli importi, al fine di garantire l'erogazione delle agevolazioni al maggior numero di utenti.
5. L'Unione Valdera assegna le agevolazioni o procede all'acquisto posti per i cittadini residenti in Valdera utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente articolo 28; per il mese in cui ha luogo l'ambientamento l'agevolazione spettante sarà calcolata sulla base dell'importo della retta (come da art.32, comma 1, lett. a). Il Comune titolare di servizi pubblici non eroga agevolazioni per la frequenza presso i privati accreditati o convenzionati nel caso in cui le proprie strutture presentino posti disponibili alla frequenza. I Comuni erogano agevolazioni economiche provenienti da finanziamenti regionali, ministeriali e/o da risorse proprie (ovvero procedono all'acquisto posti) solamente per la frequenza ai nidi d'infanzia situati sul territorio dell'Unione Valdera, tenuto conto delle disposizioni regionali per l'erogazione delle agevolazioni/acquisto posti. E' comunque garantita la continuità verticale (completamento del ciclo educativo nel nido), fatti salvi accordi diversi già intervenuti tra le parti.
6. Eventuali agevolazioni economiche a titolo di abbattimento delle rette di frequenza riconosciute da soggetti / enti privati, convenzionati con l'Unione Valdera ai sensi dell'art. 13, potranno essere

computate ai fini del calcolo di contributi pubblici finalizzati a tale scopo. L'agevolazione economica non può comunque eccedere la tariffa praticata all'utente.

7. I servizi privati, che ricevono la comunicazione relativa alle agevolazioni economiche/acquisto posti assegnati agli utenti, inviano ogni mese all'Unione Valdera la fattura riepilogativa, corredata da un prospetto, debitamente sottoscritto dal genitore per accettazione, dal quale risultino i giorni frequentati nel mese. In ogni caso i servizi si devono uniformare alle procedure di fatturazione e rendicontazione comunicati dall'Unione Valdera all'inizio di ogni anno educativo sia per quanto attiene i benefici economici comunali che regionali.
8. Nella logica di una corretta programmazione finanziaria, per coloro che presentano domanda di iscrizione successivamente alla scadenza del bando non potrà essere garantita l'erogazione, in parte o per intero, dell'agevolazione economica/acquisto posti, la quale verrà valutata secondo le compatibilità di bilancio.
9. Nel corso dell'anno educativo a coloro ai quali viene accolta la richiesta di variazione di orario di frequenza, non verrà automaticamente assegnato il corrispondente importo dell'agevolazione economica ma la richiesta sarà oggetto di valutazione sulla base delle disponibilità di bilancio; il nuovo importo, se variato o no, verrà comunicato in seguito a valutazione del responsabile competente.
10. Nel caso in cui un bambino cambi comune di residenza, restando all'interno dell'Unione Valdera e rimanendo nella stessa struttura educativa, avrà comunque diritto al mantenimento dell'agevolazione attribuita e i due comuni interessati si ripartiranno le spese dell'eventuale importo, sulla base dei mesi di frequenza presso il nido d'infanzia a decorrere dal mese successivo dalla data di cambio di residenza.
11. Per motivi documentati dal servizio sociale legati al nucleo familiare, per cambio di sede di lavoro e incremento del monte orario lavorativo e/o gravi problemi di salute dei genitori e per bambini con bisogni educativi speciali, è possibile, producendo adeguata documentazione probatoria, che sarà valutata dal Servizio Educativo dell'Unione Valdera, trasferire il bambino in un'altra struttura educativa di uno dei comuni dell'Unione Valdera, mantenendo l'eventuale agevolazione attribuita che sarà ricalcolata sulla base della retta effettivamente pagata e comunque non potrà superare l'importo dell'agevolazione erogata precedentemente. Tale fattispecie può essere riproposta anche nel caso di trasferimento di residenza, oltre che di struttura, sempre adeguatamente documentata come sopra previsto.
12. Per coloro che percepiscono l'agevolazione/acquisto posti, che rinunciano alla frequenza di un nido e che nello stesso mese iniziano la frequenza in un'altra struttura sempre facente parte del sistema dell'Unione Valdera, verrà corrisposto complessivamente l'importo dell'agevolazione equivalente ad una sola mensilità, secondo le regole di eventuali riduzioni già esposte. Le eventuali spese aggiuntive risultanti da tale forma anomala di frequenza saranno a carico degli utenti.

ART. 34 – RICORSI

1. Avverso le risultanze delle graduatorie di accesso al nido è ammesso ricorso in opposizione al funzionario responsabile dell'Unione Valdera. Il ricorso, debitamente motivato, deve essere prodotto entro i termini indicati nel bando annuale e può essere presentato al Front Office di uno dei comuni della Valdera, che lo trasmetterà entro 2 giorni lavorativi all'Unione.
2. Ai fini della produzione del ricorso gli interessati hanno diritto di accesso, anche informale, alla documentazione agli atti dell'istruttoria riferita ai concorrenti che li precedono in graduatoria, fatta

salva la possibilità di omettere la visione di dati sensibili relativi a terze persone non direttamente pertinenti al ricorso prodotto.

3. I ricorsi presentati vengono decisi con unico provvedimento entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. Avverso il provvedimento decisorio dei ricorsi è ammesso soltanto ricorso in sede giurisdizionale.
4. È ammessa opposizione scritta motivata avverso la quota di compartecipazione attribuita ovvero il valore dell'agevolazione assegnata. Il ricorso dovrà essere presentato al Front Office di uno dei comuni della Valdera, che lo trasmetterà all'Unione; entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di attribuzione della quota o di assegnazione del buono servizio, o comunque entro 30 giorni dal ricevimento del primo bollettino di pagamento in mancanza di comunicazione preventiva. Per coloro che abbiano chiesto di rientrare nella fascia di esenzione totale, il termine decorre dal momento della comunicazione di rigetto della richiesta.
5. Il ricorso, debitamente documentato, dovrà essere indirizzato al Dirigente dell'Area socio-educativa dell'Unione, che potrà motivatamente decidere l'accoglimento o il rigetto del ricorso stesso.

ART. 35 – NORMA FINALE

1. Le scadenze temporali individuate nel presente regolamento sono suscettibili di variazioni in caso di diverse necessità dettate da disposizioni regionali e ministeriali, per economia procedimentale o cause di forza maggiore.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente sezione, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.
3. Le disposizioni del presente regolamento aggiornato entrano in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione, includendo tutte le fasi operative.
4. I servizi privati autorizzati ed accreditati sono tenuti ad uniformarsi al presente Regolamento entro l'inizio dell'anno educativo 2024-25.